REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/886 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2020

che rettifica la versione in lingua italiana del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») ([1]), in particolare l'articolo 4, lettere a) e b),

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([2]), in particolare gli articoli 31, 43 e 44 e l'allegato VIII,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua italiana del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ([3]) contiene incongruenze terminologiche nell'allegato, sezione 5, SERA.5025, lettera b), e appendice 4, prima riga della tabella e note a piè di pagina (**) e (***), per quanto riguarda le comunicazioni vocali terra-bordo-terra.

(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua italiana del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato:

1) Alla sezione 5, norma «SERA.5025 IFR Regole applicabili ai voli IFR al di fuori degli spazi aerei controllati», la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Comunicazioni

Un volo IFR effettuato al di fuori degli spazi aerei controllati ma all'interno o in ingresso di aree, o lungo rotte, designate dall'autorità competente, in conformità alla norma SERA.4001 b) 3) o 4), deve mantenere l'ascolto delle comunicazioni vocali bordo-terra sull'appropriata frequenza e stabilire le comunicazioni bilaterali, se necessario, con l'ente dei servizi di traffico aereo che fornisce il servizio informazioni volo.».

2) All'appendice 4, tabella, prima riga, il titolo della settima colonna è sostituito dal seguente:

«Richiesta comunicazione vocale terra-bordo-terra bilaterale continua».

3) All'appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(**)» è sostituita dalla seguente:

«(**) I piloti devono mantenere l'ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.».

4) All'appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(***)» è sostituita dalla seguente:

«(***) Comunicazioni vocali terra-bordo-terra obbligatorie per i voli che usufruiscono del servizio consultivo per il traffico aereo. I piloti devono mantenere l'ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.».

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
([2]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
([4]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN